MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Art. 32-bis

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 74

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la crescita del Paese
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Titolo	III — Misure urgenti per lo sviluppo economico
Capo	II — Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese/art-32-bis-liquidazione-dell-iva-secondo-la-contabilita-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-cassa/versione/74